



Gruppo Ecologico Sotto il Monte Giovanni XXIII

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 26 Settembre 2022

Assemblea straordinaria nuovo statuto associativo

In data odierna, alle ore 20.30 presso la nostra sede sociale, si è tenuta l'assemblea straordinaria, per la variazione della natura giuridica della nostra associazione e per la presentazione del nuovo Statuto associativo.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Roncalli Giampietro e l'incarico di Segretaria viene assunto dalla la Sig.ra Bardelli Claudia.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti nr. ¹⁴14 soci. Pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

O.d.G.:

- 1) Variazione della natura giuridica della nostra associazione dall'attuale "associazione riconosciuta" (codice NR.08 registrato erroneamente sul certificato di attribuzione del codice fiscale), all' "associazione non riconosciuta" (codice NR.12) :

approvato all'unanimità con voto palese.

- 2) Presentazione ed accettazione Nuovo STATUTO di Associazione non riconosciuta, costituita in forma di Ente di Terzo Settore ai sensi del D.LGS. 117/2017 e DM 106/2020. La validazione di questo nuovo Statuto, è resa necessaria per poter effettuare la traslazione dall'attuale Registro Regionale al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

approvato all'unanimità con voto palese.

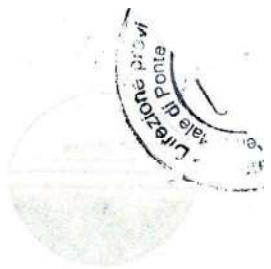
Registrazione a Ponte San Pietro
11-10-2022
Al n° 1582
Sede 3
Importo



L'assemblea si è chiusa alle ore 22.00.

La segretaria
Claudia Bardelli

Il Presidente
Giampietro Roncalli



Gruppo Ecologico Sotto il Monte Giovanni XXIII

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 28 Settembre 2023

Assemblee straordinarie nuove statuto associativo

In data odierna, alle ore 20.30 presso la nostra sede sociale, si è tenuta l'assemblea straordinaria per la variazione dello statuto dell'Associazione e per la presentazione del nuovo statuto associativo.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Rinaldo Camparolo e l'incarico di Segretario viene assunto dalla Sig.ra Barbara Cialdini.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti più del 50% degli associati. Pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita ed è valida e deliberare validamente in sede di prima convocazione.

O.G.

1) Variazione dello statuto associativo della nostra associazione, dall'attuale "Associazione non riconosciuta" (codice NR.03 registrato anteriormente sul certificato di attribuzione del codice fiscale) alla "Associazione non riconosciuta" (codice NR.12) ;

approvato all'unanimità con voto palese.

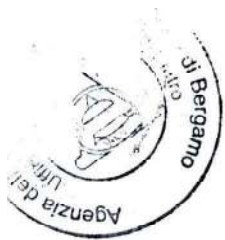
2) Presentazione ed approvazione Nuovo STATUTO di Associazione non riconosciuta, costituito in forma di Ente di Terzo Settore ai sensi del D.LGS. 117/2017 e DM 108/2020. La validazione di questo nuovo Statuto è resa necessaria per poter effettuare la trasmissione dell'attuale Registro Regionale al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (art. 10 del D.LGS. 117/2017).

approvato all'unanimità con voto palese.

L'assemblea si è chiusa alle ore 22.00.

La segretaria
Claudia Barbelli

Il presidente
Giuseppe Rinaldi



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

**“ GRUPPO ECOLOGICO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ”
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O ODV)**

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. L'associazione denominata:

“ GRUPPO ECOLOGICO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ” Organizzazione di Volontariato (o ODV), di seguito, in breve, “associazione”, è stata costituita in data 21 Settembre 1993 con atto del Notaio Attilio Nossa e redatto nello studio di Calusco d'Adda (BG), con repertorio nr.55354 e raccolta nr.16919. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), Piazza Mater et Magistra NR.1 e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ha finalità ecologica e di promozione della sicurezza ed intende:

- A) Adoperarsi per il miglioramento e la manutenzione dell'ambiente nel territorio locale, per renderlo sicuro e fruibile alla cittadinanza, mediante la pulizia dei principali sentieri collinari e pedecollinari, di aree verdi e boschive, di alvei fluviali, di fonti idriche.
- B) Prevenire incendi boschivi e simili, mediante l'opera della squadra A.I.B (Anti Incendio Boschivo);
- C) Adoperarsi per la protezione e la sicurezza della popolazione, oltreché dell'ambiente, mediante l'opera della squadra di protezione civile.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
 COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2001
"GRUPPO ECOLOGICO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII"
 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Denominazione e denominazione

Il "GRUPPO ECOLOGICO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII" (Organizzazione di Volontariato ODV), di seguito in breve "Associazione", è stata costituita in data 11 Settembre 1993 con atto del Notaio Enrico Norsa e redatto nello studio di Cesare N. Norsa (RN) con il numero di 23354 e iscritta al Registro delle Associazioni di Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e applicata nel pieno del D.Lgs. 117/2001.

2. La presente Organizzazione di Volontariato e Terzo Settore ODV, sono in linea con gli esecutivi e i principi del volontariato e della cultura civica, e della qualità della vita e dell'istituzione pubblica.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) Piazza Matteotti 1 e ha sede sociale e amministrativa.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modificazioni statutarie, può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ha finalità ecologica e di promozione della cultura del mondo.

A) Adattarsi per il miglioramento e la promozione dell'ambiente nel territorio locale, per rendere sicuro e fruibile alla cittadinanza, mediante la pulizia dei principali sentieri collinari e pedonali di aree verdi e boschive di alto livello di qualità.

B) Promuovere iniziative (corsi) e attività (attività) mediante l'opera della squadra ALB (Azione Locale Boschi) e della squadra ALB (Azione Locale Boschi).

C) Adattarsi per la promozione e la sicurezza della popolazione, offrendo dell'ambiente, mediante l'opera della squadra di protezione civile.



Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991/N.281;

y) Protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Effettuare attività di pulizia, manutenzione ordinaria ed ordinaria dei principali sentieri e mulattiere collinari e pedecollinari, situati sul territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII. In collaborazione con i volontari dei Comuni limitrofi, mantenere agibili e fruibili alla collettività i sentieri intercomunali ed i parchi della zona Monte Canto.

- Svolgere attività occasionale di pulizia dai rifiuti anche in area urbana, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale o altre organizzazioni del territorio

- Svolgere attività di antincendio boschivo sia sul territorio comunale che extra comunale, anche in collaborazione delle squadre AIB del Monte Canto e coadiuvati dall'Ente Provinciale di Bergamo, di cui fa parte.

- Svolgere attività di Protezione Civile e sorveglianza sia a livello Comunale che extra comunale, a sostegno di manifestazioni sociali delle comunità, o per esigenze collettive dovute a calamità, o per altre necessità straordinarie coadiuvati anche dall'ente Provinciale.

- Organizzare e gestire, anche in collaborazione di altre associazioni, attività di interesse sociale o culturale.

- Collaborare con scuole ed altre associazioni del territorio in eventuali percorsi di sensibilizzazione alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente per le giovani generazioni.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3,

12
B.C. A.F.
C.A.



purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno

P.R.
d.f.
B.C.
C.A.

qualche esempio di attività di promozione e di assistenza nel campo della cultura e della scienza, e di iniziative di carattere sociale e di iniziative di carattere economico e di iniziative di carattere sportivo e di iniziative di carattere artistico e di iniziative di carattere letterario e di iniziative di carattere musicale e di iniziative di carattere cinematografico e di iniziative di carattere teatrale e di iniziative di carattere televisivo e di iniziative di carattere radiofonico e di iniziative di carattere editoriale e di iniziative di carattere grafico e di iniziative di carattere pubblicitario e di iniziative di carattere di altro genere.

Art. 2 - Rassegna degli

1. L'Associazione può realizzare attività di carattere culturale, sportivo, sociale, economico, artistico, letterario, musicale, cinematografico, teatrale, televisivo, radiofonico, editoriale, grafico, pubblicitario, di altro genere, e può partecipare a iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, economico, artistico, letterario, musicale, cinematografico, teatrale, televisivo, radiofonico, editoriale, grafico, pubblicitario, di altro genere, e può partecipare a iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, economico, artistico, letterario, musicale, cinematografico, teatrale, televisivo, radiofonico, editoriale, grafico, pubblicitario, di altro genere.

Art. 3 - Ammissione

1. Persone aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che interessano alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione, ne costituiscono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può ricevere come associati anche le persone fisiche che, al fine di far parte o senza scopo di lucro o con scopo di lucro, hanno aderito con la loro persona o con la loro attività al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

3. Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e della stessa.

2. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a versare la quota sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a far parte del consiglio direttivo.

3. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è riservata al consiglio direttivo, nominato all'assemblea ordinaria nel primo degli associati in caso di rifiuto il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni comunicare la deliberazione, con le motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuto la comunicazione di rifiuto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei titolari (se istituito) in occasione della prima convocazione nella

6. Sono esclusi dall'iscrizione alla vita dell'Associazione:

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese comuni dell'Associazione e a far parte dell'eventuale consiglio di amministrazione delle attività associative. Tali contributi non hanno

carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o

all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo*. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.



l'Assemblea degli azionisti o il Collegio dei Garanti se l'istituto presenta, in conseguenza a posta, un bilancio preventivo (P.V.) in corso di approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato con il voto del contraddittorio gli azionisti o i Garanti dell'istituto.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, né per il proprio vantaggio, per fini di solidarietà.

Le prestazioni formate dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere ripartite né per il personale, né per i volontari, né per l'istituto. Le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestare, nei limiti e alle condizioni definite con appositi deliberati del Consiglio direttivo, le attività dei volontari sono riconosciute con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contratto patrimoniale con l'istituzione.

Art. 10 - Organi sociali

I. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

Il Collegio dei Garanti, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere rieletti.

3. L'attività di volontariato per l'organo di controllo e componenti degli organi sociali non può essere svolta contemporaneamente. Ad essi possono tuttavia essere attribuite le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e per l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione di tutti i soci e l'uguaglianza dei voti.

2. L'Assemblea è l'organo supremo dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di controllo, di direzione e di gestione dell'associazione. Gli atti sono validi finché non siano stati approvati o respinti.

3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio*;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo**;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. Gli atti essenziali possono essere adottati dal consiglio di amministrazione in proporzione al numero dei loro membri. La deliberazione dei membri del consiglio di amministrazione è valida se è approvata a maggioranza semplice.

4. L'assemblea straordinaria del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente. La convocazione deve essere fatta per iscritto, indicando il luogo, la data e l'ora della riunione. Il presidente del consiglio di amministrazione può convocare anche in un'assemblea straordinaria il consiglio di amministrazione. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione.

5. Sono ammessi al voto gli azionisti che hanno acquistato una quota di azioni della società prima della data della convocazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha le competenze:

- a) approvare e ratificare i bilanci e i rendiconti del consiglio di amministrazione;
- b) approvare i bilanci e i rendiconti del consiglio di amministrazione;
- c) approvare il programma di attività e il bilancio economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione del consiglio di amministrazione;
- e) deliberare in merito alle responsabilità del consiglio di amministrazione e dei suoi componenti in caso di danni di qualsiasi tipo, derivanti da loro responsabilità, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge;
- f) deliberare quanto richiesto o in altre materie sui provvedimenti di gestione della domanda di adempimento dell'assemblea e di esecuzione degli atti del consiglio di amministrazione;
- g) deliberare in materia di:
- h) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- i) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- j) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- k) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- l) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- m) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- n) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- o) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- p) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- q) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- r) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- s) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- t) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- u) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- v) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- w) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- x) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- y) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;
- z) approvare i provvedimenti di amministrazione del patrimonio del consiglio di amministrazione;

2. L'assemblea straordinaria ha le competenze:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare in merito alla fusione, alla scissione, alla trasformazione, alla liquidazione, alla conversione, alla riorganizzazione, alla fusione, alla scissione, alla trasformazione, alla liquidazione, alla conversione, alla riorganizzazione;

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione**, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta e nella misura che le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, d'ufficio, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno a due (2) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera oppure tramite mezzo analogo elettronico che assicuri la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e giustamente "dissimulata" nello stesso avviso, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indirizzo dell'ordine del giorno, nella misura del luogo, dell'ora e della data dell'assemblea.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in persona o per delega e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in persona o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria dell'ente è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. L'atto con cui questa assemblea straordinaria è convocata, è sottoscritto e approvato deliberando con la presenza della maggioranza assoluta dei voti in persona o per delega, iscritti nell'apposito libro del socio e il voto favorevole dei due quinti (2/5) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due quinti (2/5) del socio, in persona o per delega, iscritti nell'apposito libro del socio.

6. L'Assemblea può essere convocata per modificare o integrare lo statuto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento del socio e che sia rispettato il principio di identità e legittimazione di gli interessi e di quelli degli associati. Gli interventi di modifica o integrazione sono simultaneamente agli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottopone automaticamente al presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la



loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza*.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati*. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- AGENZIA
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività*;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri**;
 - s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

- a) approvare, quando la realizzazione delle attività scritte è dipendente dalle risorse economiche;
- b) proporre l'entrata in vigore per la disciplina del regolamento e delle attività dell'associazione di soggetti, all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- d) proporre all'ente della base nel bilancio preventivo l'attribuzione della quota associativa annuale;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, programmando e coordinando l'attività e sottoponendo la spesa all'Assemblea e alla gestione della gestione sociale;
- g) accettare e compiere le funzioni degli esponenti soci;
- h) liberare in modo illimitato il soci;
- i) proporre all'Assemblea e al Presidente la revoca o la dimissioni del Vice-Presidente;
- o) eleggere il Presidente e Vice-Presidente a più Vice-Presidenti;
- u) nominare il segretario e il vice-segretario, l'incarico che può essere anche rivestito da persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche da soci;
- v) stabilire, nella forma scritta, i provvedimenti di compenso del Consiglio direttivo del Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- z) assumere e pervenire all'assunzione, revoca o per la continuità della gestione non revocata dal soci e l'assunzione del Vice-Presidente, revoca o per la continuità della gestione;
- q) stabilire gruppi e sezioni di lavoro e con loro costituzione persone essere iscritte a partecipare alle riunioni del Consiglio delle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimissioni assunte dall'Assemblea, il Direttore della sezione (relativa parte);
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto associativo in forza del funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dalla legge all'Assemblea o al altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per essere valido il consiglio direttivo deve essere formato da almeno due soci. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza del 50% degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni* prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica NR.3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

Il consiglio direttivo può essere costituito da un numero di componenti non inferiore a quello stabilito dalla legge e non superiore a quello stabilito dalla legge. Il consiglio direttivo può essere costituito da un numero di componenti non inferiore a quello stabilito dalla legge e non superiore a quello stabilito dalla legge.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

Il presidente è scelto a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo tra i suoi componenti. Il presidente è scelto a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il presidente

Il presidente è scelto a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il presidente è scelto a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo.

- 
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20- Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi*.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari*.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.



Al superamento del limite di cui all'art. 23, comma 1, del presente regolamento, il collegio di amministratori è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per deliberare sulla riduzione del capitale sociale e, in caso di rifiuto, a deliberare sulla convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare sulla riduzione del capitale sociale.

Art. 20 - Collegio dei sindaci

1. L'assemblea straordinaria elegge il collegio dei sindaci, composto da tre componenti eletti e da due componenti scelti anche tra i non soci. Qualora per qualsiasi causa venisse a mancare uno o due componenti il collegio dei sindaci, la carica di questi componenti è sostituita dai componenti non soci.

2. Alla prima e seconda convocazione il collegio dei sindaci è convocato dal presidente.

3. Qualora venisse a mancare per qualsiasi causa tutti i componenti del collegio dei sindaci, il presidente è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo collegio dei sindaci nel minor tempo possibile e comunque non oltre i (tre) mesi.

4. Il collegio dei sindaci ha compiti di controllo e di supervisione tra gli azionisti, tra questi e i sindaci e tra i sindaci e gli azionisti. Il collegio dei sindaci è tenuto a vigilare sulla gestione e sulla redditività dell'azienda e a segnalare eventuali irregolarità.

Art. 21 - Liberi azionisti

1. L'assemblea straordinaria è convocata da parte dei liberi azionisti.

- a) il libro degli azionisti;
- b) il libro degli azionisti - delle deliberazioni del collegio dei sindaci;
- c) il libro degli azionisti - delle deliberazioni del collegio dei sindaci;
- d) il libro degli azionisti e delle deliberazioni del collegio dei sindaci e di eventuali altri organi;
- e) il libro degli azionisti;
- f) il libro degli azionisti.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) e f) sono tenuti a cura del collegio dei sindaci e sono a disposizione di tutti gli azionisti.

3. L'assemblea straordinaria è convocata dal collegio dei sindaci, in caso di rifiuto del collegio dei sindaci, dalla maggioranza degli azionisti.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dai sindaci.



Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del



D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sotto il Monte Giovanni XXIII,

26 Settembre 2022

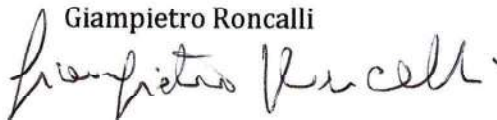
La Segretaria

Claudia Bardelli



IL Presidente

Giampietro Roncalli



Il Tesoriere

Adamo Chiappa



La Vice Presidente

Laura Fracasetti



